

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1915

**Nuova disciplina della formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia" - Modifica DGR n.1295/2018**

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie del funzionario istruttore e confermate dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce.

**Visto:**

- la DGR n.185/2014 "Attuazione Decreto 18 marzo 2011 del Ministero della Salute e delle Finanze finalizzato alla diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, co. 46, della Legge 191/2009 e DM 18 marzo 2011 lettera b) punto 2 Allegato A) - Approvazione" con la quale venivano approvate le modalità di utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico, nonché le modalità di formazione ed autorizzazione all'utilizzo dello stesso nella Regione Puglia;
- l'allegato "A" della DGR 185/2014 che identificava le procedura di formazione per il personale non medico al sostegno di base delle funzioni vitali nonché l'eventuale defibrillazione. La medesima DGR definiva, inoltre, quali fossero i soggetti autorizzati alla formazione e le relative procedure per l'ottenimento dell'accREDITAMENTO di tali soggetti;
- l'accordo sancito nella seduta del 30 luglio 2015 della Conferenza Permanente Per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra Ministero della Salute e Regioni, che confluiva nel documento "indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE);
- la D.G.R. n.1351 del 8 agosto 2017, che abrogava quanto stabilito dalla DGR 185/2014 nonché dall'Allegato A) della DGR 185/2014, poiché non perfettamente allineato con le disposizioni sancite con l'accordo Stato - Regioni, stabilendo la nuova regolamentazione della formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico in sede extraospedaliera, secondo quanto condiviso con i direttori delle Centrali Operative del sistema di emergenza-urgenza 118;
- la legge regionale 17 aprile 2018, n.14 "Diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella Regione Puglia", che regola, tra gli altri, l'aspetto della formazione e autorizzazione all'uso del DAE, ed impone alla Regione l'adozione di propria regolamentazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore.
- la DGR n.1295/2018 con cui la Regione dava attuazione al suddetto testo, regolamentando tutti gli aspetti relativi alla formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non sanitario.
- la **sentenza Tar Puglia n.1240/2019** che, nel rigettare la richiesta di annullamento della deliberazione di Giunta Regionale n.1295/2018 avanzata da Italian Resuscitation Council, all'art.7, nella parte relativa alla prova di idoneità finale dei candidati, ha sancito che la nuova disciplina adottata dalla Regione Puglia è **"immune da vizi e stabilisce ( ... ) l'utile assetto amministrativo finalizzato a consentire il corretto utilizzo dei D.A.E. dal personale c.d. laico appositamente formato"**

**Considerato:**

- che l'art.4, penultimo comma, dell'All. A) alla DGR 1295/2018 prevede che l'inclusione nel Registro dei Centri accreditati abbia durata annuale, rinnovabile solo mediante richiesta attestante la permanenza dei requisiti di accreditamento, con contestuale comunicazione del "numero dei corsi attivati nell'anno precedente e dei soggetti autorizzati al termine della formazione";
- che "in caso di mancata attivazione di corsi o di un numero di corsi effettuati inferiore a tre nei 12 mesi

*precedenti, sarà disposta la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art.5 e il Centro dovrà di conseguenza presentare nuova richiesta di accreditamento".* Analogo provvedimento viene inoltre adottato nel caso di omesso o ritardato inoltrare della richiesta di rinnovo;

- che l'art.5, relativo alla revoca dell'accreditamento all'erogazione di corsi Blsd, al comma 2 prevede che non si possa presentare nuova istanza *"per i 12 mesi successivi al provvedimento"*;
- che le FAQ pubblicate sul punto nel portale [sanita.puglia.it](http://sanita.puglia.it) nella Sezione Operatori - Defibrillatori DAE hanno chiarito che i corsi devono essere stati effettuati nell'anno precedente *"nella Regione Puglia"*.

#### **Atteso che:**

1. è ferma intenzione della Regione Puglia incentivare e facilitare il ricorso e l'applicazione di un DAE nelle situazioni di emergenza e quindi le attività di formazione diffusa tesa alla rianimazione cardiopolmonare;
2. l'attuale previsione di un periodo di 12 mesi successivo al provvedimento di revoca, durante il quale non è possibile presentare istanza di riaccreditamento, si è rivelata, ad una più attenta valutazione, eccessivamente penalizzante in particolare per i Centri di Formazione formalmente non in regola, ma effettivamente operativi nel territorio;
3. appare ragionevole consentire la proposizione di una nuova istanza di accreditamento, sempre soggetta al rispetto dei requisiti stabiliti all'art.4, decorso un periodo, pari a 3 mesi dal provvedimento di revoca, più breve rispetto a quello attuale.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:

1. modificare la disciplina dettata dall'All.A alla DGR 1295/2018, all'art.2, nei seguenti termini: ***"La presente regolamentazione disciplina **esclusivamente i corsi a favore di personale non sanitario (c.d "laico") non operante in attività di assistenza sanitaria.*****

*I predetti corsi si distinguono in quattro tipologie:*

1. *intra ospedaliero;*
2. *per operatori di mezzo di soccorso;*
3. *per progetti di defibrillazione precoce;*
4. *per la popolazione generale.*

*Per ognuna delle tipologie di formazione sono previste linee guida internazionali articolate in base alla fascia di età del soggetto da soccorrere (adulto, bambino/lattante, neonato).*

*Le competenze teorico - pratiche minime comuni che devono essere garantite per tutte le tipologie di corsi sono:*

- *finalità della defibrillazione precoce*
- *conoscenza delle valutazioni, azioni e dei metodi di rianimazione cardiopolmonare di base in accordo con le linee guida internazionali vigenti;*
- *capacità di individuare i rischi legati al contesto di intervento al fine di operare in sicurezza;*
- *conoscenza delle modalità di allertamento delle risorse di supporto 118 e/o squadra di rianimazione;*
- *capacità di connettere ed operare con il DAE (solo per corsi di sostegno delle funzioni vitali di base BLS-d);*
- *capacità di riconoscere eventuali segnali di malfunzionamento del DAE e ove possibile attuare manovre correttive.*

*Ogni tipologia di corso dovrà rispettare le seguenti peculiarità:*

- *durata minima di n.5 ore di formazione per operatori di Progetti di Defibrillazione Precoce;*
- *durata minima di n.5 ore di formazione per corsi per la popolazione generale.*

*Tutti i corsi di formazione così come specificati devono essere dispensati sotto la responsabilità del responsabile medico e /o da istruttori qualificati del centro di formazione erogante.*

*Al termine del corso verrà rilasciato dal responsabile del corso stesso un attestato di avvenuta formazione.”*

2. modificare la disciplina dettata dall'All. A alla DGR 1295/2018, all'art.4, penultimo comma, nei seguenti termini *“L'inclusione nel Registro dei Centri di Formazione accreditati all'erogazione di corsi BLS-D nella Regione Puglia ha una durata annuale e può essere rinnovata solo mediante richiesta attestante la permanenza dei requisiti sopra indicati, da presentarsi entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo annuale. Nell'istanza di rinnovo il responsabile del Centro di Formazione dovrà inoltre comunicare il numero dei corsi attivati nell'anno precedente nella Regione Puglia e dei soggetti autorizzati al termine della formazione.  
In caso di mancata attivazione di corsi o di un numero di corsi effettuati inferiore a tre nei 12 mesi precedenti, oltre che nell'ipotesi di omessa o tardiva trasmissione dell'istanza di rinnovo rispetto al termine di cui al comma precedente, sarà disposta la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art.5”;*
3. modificare la disciplina dettata dall'All. A alla DGR 1295/2018, all'art.5, comma 2, nei seguenti termini: *“in caso di revoca la nuova istanza di accreditamento potrà essere presentata decorsi 3 mesi successivi al provvedimento. L'inserimento nel Registro dei Centri di Formazione abilitati all'erogazione di corso BLS-d avverrà a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti all'art.4”.*
4. di approvare il documento di cui all'allegato A, così come sopra modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di approvare il documento di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente di Servizio, dal Dirigente di Sezione e dal Direttore del Dipartimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

#### **DELIBERA**

Per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata:

1. modificare la disciplina dettata dall'All.A alla DGR 1295/2018, all'art.2, nei seguenti termini: ***“La presente regolamentazione disciplina esclusivamente i corsi a favore di personale non sanitario (c.d “laico”) non operante in attività di assistenza sanitaria.  
I predetti corsi si distinguono in quattro tipologie:***
  1. *intra ospedaliero;*
  2. *per operatori di mezzo di soccorso;*
  3. *per progetti di defibrillazione precoce;*
  4. *per la popolazione generale.*

*Per ognuna delle tipologie di formazione sono previste linee guida internazionali articolate in base alla fascia di età del soggetto da soccorrere (adulto, bambino/lattante, neonato).*

*Le competenze teorico - pratiche minime comuni che devono essere garantite per tutte le tipologie di corsi sono:*

- *finalità della defibrillazione precoce*
- *conoscenza delle valutazioni, azioni e dei metodi di rianimazione cardiopolmonare di base in accordo con le linee guida internazionali vigenti;*
- *capacità di individuare i rischi legati al contesto di intervento al fine di operare in sicurezza;*
- *conoscenza delle modalità di allertamento delle risorse di supporto 118 e/o squadra di rianimazione;*
- *capacità di connettere ed operare con il DAE (solo per corsi di sostegno delle funzioni vitali di base BLS-d);*
- *capacità di riconoscere eventuali segnali di malfunzionamento del DAE e ove possibile attuare manovre correttive.*

*Ogni tipologia di corso dovrà rispettare le seguenti peculiarità:*

- *durata minima di n.5 ore di formazione per operatori di Progetti di Defibrillazione Precoce;*
- *durata minima di n.5 ore di formazione per corsi per la popolazione generale.*

*Tutti i corsi di formazione così come specificati devono essere dispensati sotto la responsabilità del responsabile medico e /o da istruttori qualificati del centro di formazione erogante.*

*Al termine del corso verrà rilasciato dal responsabile del corso stesso un attestato di avvenuta formazione.”*

2. modificare la disciplina dettata dall'All. A alla DGR 1295/2018, all'art.4, penultima comma, nei seguenti termini *“L'inclusione nel Registro dei Centri di Formazione accreditati all'erogazione di corsi BLS-D nella Regione Puglia ha una durata annuale e può essere rinnovata solo mediante richiesta attestante la permanenza dei requisiti sopra indicati, da presentarsi entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo annuale. Nell'istanza di rinnovo il responsabile del Centro di Formazione dovrà inoltre comunicare il numero dei corsi attivati nell'anno precedente nella Regione Puglia e dei soggetti autorizzati al termine della formazione.*

*In caso di mancata attivazione di corsi o di un numero di corsi effettuati inferiore a tre nei 12 mesi precedenti, oltre che nell'ipotesi di omessa o tardiva trasmissione dell'istanza di rinnovo rispetto al termine di cui al comma precedente, sarà disposta la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art.5”;*

3. modificare la disciplina dettata dall'All. A alla DGR 1295/2018, all'art.5, comma 2, nei seguenti termini: *“in caso di revoca la nuova istanza di accreditamento potrà essere presentata decorsi 3 mesi successivi al provvedimento. L'inserimento nel Registro dei Centri di Formazione abilitati all'erogazione di corso BLS-d avverrà a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti all'art.4”.*

4. di approvare il documento di cui all'allegato A, così come sopra modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di approvare il documento di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

Allegato A)

REGOLAMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL  
DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO DA PARTE DI PERSONALE NON SANITARIO

**ART.1**

**Finalità**

La finalità del presente regolamento è quella di individuare i criteri e le modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) mediante la formazione ed autorizzazione all'utilizzo dei tali dispositivi di personale non sanitario che potrà così fornire sostegno di base alle funzioni vitali ed eventuale defibrillazione, ove necessario, in attesa dell'intervento di personale medico specializzato.

**ART.2**

**Tipologia dei corsi BLS-D**

La presente regolamentazione disciplina **esclusivamente i corsi a favore di personale non sanitario (c.d "laico")** non operante in attività di assistenza sanitaria.

I predetti corsi si distinguono in quattro tipologie:

- 1.intra ospedaliero;
- 2.per operatori di mezzo di soccorso;
3. per progetti di defibrillazione precoce;
4. per la popolazione generale.

Per ognuna delle tipologie di formazione sono previste linee guida internazionali articolate in base alla fascia di età del soggetto da soccorrere (adulto, bambino/lattante, neonato).

Il presente allegato A) e il successivo allegato B)  
sono composti complessivamente da n.13 pagine  
il Dirigente della Sezione  
dott. Giovanni Campobasso



Le competenze teorico – pratiche minime comuni che devono essere garantite per tutte le tipologie di corsi sono:

- finalità della defibrillazione precoce
- conoscenza delle valutazioni, azioni e dei metodi di rianimazione cardiopolmonare di base in accordo con le linee guida internazionali vigenti;
- capacità di individuare i rischi legati al contesto di intervento al fine di operare in sicurezza ;
- conoscenza delle modalità di allertamento delle risorse di supporto 118 e/o squadra di rianimazione ;
- capacità di connettere ed operare con il DAE (solo per corsi di sostegno delle funzioni vitali di base BLS-d);
- capacità di riconoscere eventuali segnali di malfunzionamento del DAE e ove possibile attuare manovre correttive.

Ogni tipologia di corso dovrà rispettare le seguenti peculiarità:

- durata minima di n.5 ore di formazione per operatori di Progetti di Defibrillazione Precoce;
- durata minima di n.5 ore di formazione per corsi per la popolazione generale.

Tutti i corsi di formazione così come specificati devono essere dispensati sotto la responsabilità del responsabile medico e /o da istruttori qualificati del centro di formazione erogante.

Al termine del corso verrà rilasciato dal responsabile del corso stesso un attestato di avvenuta formazione.

### ART.3

#### Soggetti che possono erogare i corsi di formazione

La Regione Puglia, al fine di rendere uniformi le modalità di erogazione ed il livello di formazione dei corsi, affida la loro realizzazione alle centrali operative del sistema di emergenza 118 ed ai centri di formazione accreditati di altre strutture del Servizio Sanitario Regionale, delle Università, degli Ordini professionali sanitari, delle organizzazioni medico- scientifiche di rilevanza nazionale e regionale, della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato nazionali e regionali.



ambito sanitario, degli Enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un'adeguata struttura di formazione.

#### ART.4

##### Centri di Formazione – Accredimenti modalità e requisiti

Ai fini del riconoscimento dei corsi per il sostegno di base delle funzioni vitali e defibrillazione (BLS-d) in ambito territoriale, ogni Centro di Formazione intenzionato ad operare nella Regione Puglia dovrà obbligatoriamente effettuare specifica richiesta di accreditamento nel Registro dei Centri di Formazione Accreditati all'erogazione di corsi BLS-D nella regione Puglia (all.b).

I requisiti minimi che ogni Centro di Formazione dovrà dimostrare di possedere per conseguire tale accreditamento sono:

1. un Medico con funzioni di Direttore Scientifico della struttura formativa;
2. un elenco di minimo 5 istruttori che siano stati riconosciuti come tali dalle Centrali Operative 118 competenti territorialmente e/o da Centri di Formazione già accreditati, che abbiano effettuato con valutazione positiva almeno n.2 affiancamenti a corsi certificati e/o abbiano effettuato almeno n.3 corsi in qualità di istruttore nell'anno precedente alla domanda di accreditamento e che abbiano effettuato regolare aggiornamento previsto in occasione di pubblicazione di nuove raccomandazioni internazionali;
3. materiale didattico proprio (cartaceo e/o digitale), conforme alle raccomandazioni ILCOR vigenti per i corsi BLSd;
4. attrezzature proprie per l'esercitazione idonea alla pratica di almeno una tipologia/articolazione di corso BLSd (computer, videoproiettore, manichini, simulatori DAE);
5. registro contenente le attività svolte nonché le modalità di svolgimento dei corsi (incluso il retraining);
6. documenti attestanti la disponibilità di almeno n.1 (una) sede operativa, per le funzioni di segreteria e registrazione attività, nell'ambito territoriale della Regione Puglia;



Il materiale didattico di cui al punto n.3, le attrezzature per l'esercitazione idonea alla pratica di cui al punto n.4, il registro contenente le attività svolte di cui al punto n.5, i documenti attestanti la disponibilità di almeno una sede operativa di cui al punto n.6 devono essere conservati presso le predette sedi. I corsi devono obbligatoriamente svolgersi presso sedi idonee alla formazione, assicurando la presenza del materiale didattico e delle attrezzature per le esercitazioni didattiche dichiarate nell'istanza di accreditamento.

Le Centrali operative 118, pur in assenza dell'obbligo di accreditamento e le Aziende Sanitarie, qualora organizzino direttamente il corso BLS-D con proprio personale, devono possedere i requisiti di cui ai punti precedenti.

Il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza Territoriale è responsabile della gestione del registro dei Centri di Formazione Accreditati all'erogazione di corsi BLS-D nella Regione Puglia, nonché della vigilanza e verifica del mantenimento requisiti indicati nelle richieste di inclusione pervenute dai Centri di Formazione, anche attraverso verifiche nelle sedi operative, nonché durante lo svolgimento dei corsi.

L'inserimento nel Registro dei Centri di Formazione accreditati all'erogazione di corsi BLS-D nella Regione Puglia viene rilasciato, dopo verifica di congruità della documentazione presentata, dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta mediante atto dirigenziale.

Ogni eventuale variazione di uno o più elementi oggetto di accreditamento dovrà essere immediatamente comunicata al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale a pena di revoca dell'accREDITAMENTO e cancellazione del Centro dal Registro dei Centri di Formazione Accreditati all'erogazione di corsi BLS-D.

L'inclusione nel Registro dei Centri di Formazione accreditati all'erogazione di corsi BLS-D nella Regione Puglia ha una durata annuale e può essere rinnovata solo mediante richiesta attestante la permanenza dei requisiti sopra indicati, da presentarsi entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo annuale. Nell'istanza di rinnovo il responsabile del Centro di Formazione dovrà inoltre comunicare il numero dei corsi attivati nell'anno precedente nella Regione Puglia e dei soggetti autorizzati al termine della formazione.



In caso di mancata attivazione di corsi o di un numero di corsi effettuati inferiore a tre nei 12 mesi precedenti, oltre che nell'ipotesi di omessa o tardiva trasmissione dell'istanza di rinnovo rispetto al termine di cui al comma precedente, sarà disposta la revoca dell'accreditamento, ai sensi dell'art.5.

Le domande di inserimento nel registro dei Centri di Formazione accreditati all'erogazione dei corsi Bldsd dovranno esser inviate, a pena di nullità, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: [accreditamentiblsd@pec.rupar.puglia.it](mailto:accreditamentiblsd@pec.rupar.puglia.it).

#### ART.5

##### Revoca dell'accreditamento

Nel caso in cui le strutture regionali incaricate delle visite ispettive rilevino delle difformità rispetto alle indicazioni del presente documento, nonché rispetto a quelle dichiarate nella domanda di inclusione nel registro dei Centri di Formazione accreditati all'erogazione di corsi BLS-D nella Regione Puglia da parte del Centro di Formazione oggetto di verifica, potranno impartire idonee disposizioni atte a rimuovere le criticità rilevate, ovvero, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni o di violazioni di particolare rilevanza, potranno assumere tutti provvedimenti idonei nei confronti del soggetto e/o Ente interessato, sino all'eventuale revoca dell'accreditamento, con conseguente sospensione o cancellazione dall'elenco regionale dei Centri di Formazione Accreditati all'erogazione di corsi BLS-D della Regione Puglia, con segnalazione a tutte le altre Regioni e P.A. anche con pubblicazione sul sito [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it).

In caso di revoca la nuova istanza di accreditamento potrà essere presentata decorsi 3 mesi successivi al provvedimento. L'inserimento nel Registro dei Centri di Formazione abilitati all'erogazione di corso BLS-d avverrà a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti all'art.4.



**ART.6****Corso di formazione BLS-D**

Il corso di formazione BLS-D ha come oggetto quello di istruire personale idoneo al riconoscimento di uno stato di emergenza delle funzioni vitali, nonché al sostegno delle stesse ed all'eventuale utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (BLS-D).

Il perseguimento del corso e la relativa attestazione di superamento della prova finale, in assenza di autorizzazione all'uso, non possono in nessun caso essere considerati elementi autorizzativi all'utilizzo del DAE sul territorio sia regionale che nazionale.

Ogni Centro di Formazione Accreditato dovrà comunicare alla Centrale Operativa 118 competente territorialmente, l'attivazione di ogni corso di formazione BLS-D che intende eseguire sul territorio regionale, fornendo in particolare le seguenti informazioni:

- data;
- orario;
- sede del Corso;
- nominativo del Direttore del Corso e degli istruttori;
- numero e nominativo degli allievi;
- numero telefonico del responsabile del Centro di Formazione.

Detta comunicazione dovrà essere inviata alla Centrale Operativa 118 competente territorialmente entro e non oltre **15 giorni dell'inizio del corso**.

Durante il corso di formazione BLS-D ogni Centro di Formazione dovrà garantire, a pena di annullamento del corso stesso, ad ogni discente uno spazio minimo per le lezioni frontali e le esercitazioni pratiche pari a 3 mq.

Al termine dell'esecuzione del corso, il Centro di Formazione erogante dovrà trasmettere alla Centrale operativa 118 di riferimento l'elenco dei soggetti dichiarati idonei – esecutori BLS-D.

Detta comunicazione deve essere effettuata al fine di implementare il data base in possesso di ogni C.O. 118 dei soggetti esecutori BLS-D.



**Art.7****Autorizzazione all'utilizzo del DAE**

L'autorizzazione all'uso del DAE per personale non sanitario c.d. "laico" è rilasciata, per conto della Regione, dal responsabile della centrale operativa o dal responsabile per l'emergenza – urgenza dell'azienda sanitaria del territorio nel cui ambito il candidato ha svolto il corso secondo apposti protocolli di intesa tra i soggetti pubblici coinvolti, a seguito del superamento di apposita prova di idoneità all'utilizzo dello strumento. La valutazione del soggetto formato deve svolgersi alla presenza di istruttori della Centrale Operativa o della ASL o delegati del Direttore della C.O. 118 o del Direttore della ASL.

La verifica consta di una prova pratica che prevede:

- I. Studio di un caso simulato;
- II. Riconoscimento di un arresto cardio-circolatorio;
- III. Messa in atto dei metodi di rianimazione di base in accordo con le Linee Guida vigenti;
- IV. Ricorso al DAE;
- V. Scarica di una defibrillazione ed eventuale studio delle reazioni dell'operatore innanzi ad una simulata anomalia di funzionamento del DAE

Al fine di consentire ai rappresentanti delle centrali operative o delle aziende sanitarie, secondo le intese predette, di effettuare i controlli previsti e di partecipare alla verifica finale, i centri accreditati dovranno comunicare tassativamente, secondo quanto previsto dall'art.6, la data del corso, o di fine corso se lo stesso si articola su più giornate, e delle verifiche previste, a pena di nullità della procedura autorizzativa.

La centrale operativa 118 o la ASL competente, che riceve la comunicazione, attiva le procedure di verifica. Queste si svolgono in occasione della conclusione del corso, alla presenza di soggetto delegato dalla C.O. o dalla ASL competente per territorio. Le spese sostenute per le verifiche obbligatorie sono poste a carico del soggetto organizzatore del corso e determinate dalle ASL tenendo conto degli importi indicati nel CCNL della Dirigenza e del Comparto.

Resta rimesso ai soggetti formatori la definizione dell'importo dell'eventuale contributo da richiedere agli iscritti, che non può essere definito in misura fissa, come stabilito dall'Autore Garante della Concorrenza e del Mercato.



La ASL o la C.O. possono chiedere di spostare la data prevista per la verifica, nel solo caso in cui siano richieste nello stesso giorno verifiche per più centri, in misura da rendere impossibile la presenza del proprio personale in ciascuna verifica. Il rinvio del corso non potrà andare oltre 7 giorni dalla data originariamente indicata dall'Ente di formazione.

Fatta eccezione per l'ipotesi della contemporaneità di più corsi, gli Enti che erogano formazione potranno richiedere ai soggetti pubblici preposti (ASL e C.O. 118), in presenza di motivate esigenze, occasioni concordate di verifica successive alla conclusione del corso, presso le sedi delle Asl/C.O., comunque entro e non oltre i 45 giorni da tale data.

Tutte le procedure di attivazione della richiesta di verifica per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE dovranno essere esclusivamente esperite da Centri di formazione Accreditati presso la Regione Puglia.

L'autorizzazione all'utilizzo del DAE conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale pari a 24 mesi.

Alla scadenza di tale periodo, il soggetto abilitato dovrà frequentare apposito programma di retraining, in esito al quale sarà sottoposto a verifica, con conseguente rilascio di nuova autorizzazione.

#### Art.8

##### Flussi informativi

Ogni Centrale Operativa competente territorialmente dovrà elaborare, gestire e possedere i seguenti registri:

1. Esecutori blsd autorizzati alla defibrillazione precoce
2. Defibrillatori utilizzabili in modalità semiautomatica in ambito extra ospedaliero.
3. Eventi di arresto cardiaco registrati e trattati con DAE
4. Progetti di Defibrillazione precoce.

Tutti i proprietari di defibrillatori utilizzabili in modalità semiautomatica presenti sul territorio regionale e siti al di fuori di strutture ospedaliere devono, per mezzo del sito web [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it) censire il DAE in loro possesso inserendo tutti i dati richiesti dal sistema al fine del monitoraggio regionale sia del DAE che dei punti di defibrillazione precoce.



All. B

## REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

RICHIESTA DI INCLUSIONE NEL REGISTRO DEI CENTRI DI FORMAZIONE BLS-D ACCREDITATI NELLA REGIONE PUGLIA

DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 2011 ALL. A) III CO. s.m.i.

AL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL  
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI.  
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA  
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA  
TERRITORIALE  
VIA GENTILE, 52 70126 BARI

IL SOTTOSCRITTO

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

NATO/A

PROV.

IL

RESIDENTE IN

PROV.

VIA

N.

CAP

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE (RAGIONE SOCIALE)

SEDE LEGALE SITA IN

PROV.

VIA

N.

CAP

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE

TEL.

E-MAIL

PEC









**CHIEDE****DI OTTENERE L'INCLUSIONE NEL REGISTRO DEI CENTRI DI FORMAZIONE BLS-D ACCREDITATI NELLA REGIONE PUGLIA**

CENTRO DI FORMAZIONE RICHIEDENTE

SEDE LEGALE SITA IN

PROV.

VIA

N.

CAP

SEDE OPERATIVA SITA IN

PROV.

VIA

CAP

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE

TEL.

E-MAIL

PEC



Ministero della Sanità  
 Direzione Regionale Puglia  
 Ufficio BLS-D  
 Via...  
 70122 Bari

**al fine di effettuare corsi di formazione rivolti a personale non medico per il sostegno di base delle funzioni vitali e defibrillazione (BLS-D)**

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

**DICHIARA ALTRESI' DI ALLEGARE**

- 1.) N. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' LEGALE RAPPRESENTANTE
- 2.) N. VISURA/E CAMERALE ENTE RICHIEDENTE
- 3.) N. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL RESPONSABILE MEDICO
- 4.) N. COPIA TESSERINO ALBO DEI MEDICI
- 5.) N. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' ISTRUTTORI
- 6.) N. COPIA CERTIFICAZIONI ISTRUTTORI
- 7.) N. COPIA E/O STAMPE MATERIALE DIDATTICO
- 8.) N. COPIA ATTESTANTE N. IDENTIFICATIVO DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE INSERITE IN DOMANDA
- 9.) N. COPIA DOCUMENTI ATTESTANTI DIPONIBILITA' SEDE OPERATIVA

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

